

Spett.le MASE
PEC: VA@PEC.MASE.GOV.IT

Oggetto: **Richiesta di PARERE**

POSTA CERTIFICATA: PROTOCOLLO NR: 147937 - DEL 07/08/2024 - MASE - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA (AOO) MASE [ID: 12862] WEB-VIA FERVIAVIAF00000173 PROGETTO DI UN IMPIANTO EOLICO COSTITUITO DA 6 AEROGENERATORI, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 37,20 MW E OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN, DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CAMPAGNA (SA), CONTURSI TERME (SA) E SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA). PROPONENTE: AME ENERGY S.R.L. COMUNICAZIONE RELATIVA A PROCEDIBILITÀ ISTANZA, PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ...

PROT. 0000662-720/2024 DEL 12 ago 2024

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

RILEVATA la propria competenza in virtù di decreto presidenziale del presidente dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano n. 4/2024 del 26/8/2024 ed in sostituzione, per assenza, del Responsabile dei Servizi Tecnici;

VISTI

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette" ed in particolare l'art. 13 in materia di nulla osta preventivo al rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del perimetro dei Parchi e/o delle Riserve naturali;
- la Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 33, recante l'"Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania";
- la Legge Regionale n. 18/2000, art. 34;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1540 del 24 aprile 2003 e n. 1541 del 24 aprile 2003 ad oggetto rispettivamente e nell'ordine L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale FOCE SELE-TANAGRO" e L.R. 1° settembre 1993, n. 33 e successive modifiche recante "Istituzione della Riserva Naturale "MONTI EREMITA-MARZANO";
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019, che individua l'Ente Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano quale Soggetto gestore dei seguenti siti della Rete Natura 2000: IT8050010 "Fasce litoranee a destra e a sinistra del Fiume Sele", IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele -Persano"; IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele"; IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita";
- le Norme Generali di Salvaguardia della Riserva che, allegate alle deliberazioni di cui al punto precedente, ne formano parte integrante e sostanziale;
- il DPR 8 settembre 1997, n. 353 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione d'Incidenza", di cui all'"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4", le quali stabiliscono a pag. 22 che "I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VincA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VincA acquisisce il SENTITO dell'Ente gestore del Sito Natura 2000...";
- le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la DGR n. 280 del 30/06/2021;
- l'art. 2 comma 4 del DPR 07/09/2010, n. 160, recante la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

DATO ATTO che, con Decreti Commissariali nn. 01/2015 e 01/2016, è stata designata la Commissione Tecnica Consultiva dell'Ente Riserve che, così come meglio precisato nel Regolamento per il suo funzionamento, rende pareri preventivi propedeutici all'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di competenza dell'Ente;

PRESO ATTO della richiesta trasmessa con PEC ed acquisita agli atti dell'Ente specificata in oggetto;

DATO ATTO che l'istanza in oggetto è stata esaminata dalla Commissione Tecnica consultiva nella seduta del 16/10/24 che si è espressa come di seguito riportato:

La società AME ENERGY srl intende realizzare nei comuni di Campagna e Contursi Terme un parco eolico della potenza nominale di 37.2 MW, composto da 6 aerogeneratori dell'altezza al mozzo di 125 mt cadauno, diametro del rotore pari a 162 mt. Nel SIA, a firma della Dott.ssa Silvia Capasso, la proponente dichiara che l'impianto eolico in progetto è esterno alla Rete Natura 2000, ma che tuttavia entro 10 km dall'area di intervento sono presenti i seguenti Siti della Rete Natura 2000, tutti in territorio campano:

- > ZSC IT8050049 "Fiumi Tanagro e Sele" – distante circa 650 m dal più vicino aerogeneratore e intersecata da un cavidotto;**
- > ZPS IT8050021 "Medio corso del Fiume Sele – Persano" – distante circa 650 m dal più vicino aerogeneratore e intersecata da un cavidotto;**
- > ZPS IT8040021 "Picentini" – distante 2,3 km;**
- > ZSC IT8050052 "Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia" – distante 3,5 km;**
- > ZPS IT8050055 "Alburni" – distante 2,7 km; > ZSC IT8050033 "Monti Alburni" – distante 3 km;**
- > ZSC/ZPS IT8050020 "Massiccio del Monte Eremita" – distante 8 km.**

Nell'elaborato risulta altresì precisato che il Fiume Sele, i Monti Picentini e i Monti Alburni rientrano anche tra le Important Bird Areas (IBA), ossia aree che rivestono un ruolo rilevante per gli uccelli selvatici, individuate nell'ambito di un progetto a carattere mondiale curato da BirdLife International e portato avanti in Italia dalla L.I.P.U. odv. I rispettivi codici e denominazioni sono: IBA132 "Media Valle del Sele", IBA133 "Monti Picentini" e IBA134 "Monti Alburni". Frequentemente le IBA coincidono con aree ZPS.

A tale proposito giova rammentare quanto segue.

L'art. 6 della Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche n. 92/43/CEE (c.d. Direttiva "Habitat"), in applicazione del principio comunitario di precauzione, di cui all'art. 191 del T.F.U.E. e all'art. 3-ter, del d.lgs. n. 152/2006, dispone che: «2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica».

Sotto tale profilo, si osserva che l'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 357/1997, richiede la redazione di uno studio per la valutazione di incidenza (secondo gli indirizzi dell'allegato G) che debba contenere una descrizione dettagliata del progetto **che faccia riferimento**

anche agli altri impianti presenti, ai fini delle possibili interferenze con il sistema ambientale di riferimento. L'art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE) stabilisce, infatti che «3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G».

Inoltre, l'art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) richiama anch'esso la valutazione dell'effetto di cumulo di più impianti all'interno di un'area: "3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica".

Le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) precisano:

"Effetto cumulo - L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione. Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000" (capitolo 1.8).

Altresì, le Linee Guida e criteri di indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania stabiliscono quanto segue:

"Sarà inoltre necessario, qualora non ricompresi nel precedente punto elenco, esplicitare gli eventuali ulteriori elementi che completano il quadro informativo necessario per la valutazione della significatività delle incidenze. Si dovranno infatti mettere in relazione le caratteristiche del progetto o dell'intervento, descritte nella precedente fase, con quelle caratteristiche delle aree o dei siti, nel loro insieme, sulle quali è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi " [cfr. capitolo 4.1.1].

Come già osservato dalla giurisprudenza formatasi sul punto [cfr. Cds n. 9440/2024; n. 5092/2014] «l'art. 5 del d.gs. n. 152 del 2006, nel descrivere l'oggetto della valutazione di impatto ambientale, prevede espressamente che l'autorità competente **debba valutare se tale impianto ha un impatto singolo o cumulativo**. Del resto, è la stessa ragione

giustificativa della procedura che impone di stabilire se quel determinato impianto, essendo connesso con altro, possa arrecare un pregiudizio "complessivo" all'ambiente». Al punto 3.1 (Analisi dell'inserimento nel paesaggio) dell'Allegato 4 al D.M. 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si legge inoltre che «un'analisi del paesaggio mirata alla valutazione del rapporto fra l'impianto e la preesistenza dei luoghi costituisce elemento fondante per l'attivazione di buone pratiche di progettazione, presupposto indispensabile per l'ottimizzazione delle scelte operate ... Le analisi visive debbono inoltre tener in opportuna considerazione gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti. Tali effetti possono derivare dalla co-visibilità, dagli effetti sequenziali o dalla reiterazione ... ».

La necessaria sussistenza della valutazione di incidenza nell'area in cui la proponente intende realizzare il parco eolico non consente di eludere pertanto la doverosa valutazione dell'effetto cumulativo dell'impianto con gli altri già esistenti nella stessa zona, dato fattuale la sussistenza del quale nel caso di specie risulta ineludibile alla luce della consultazione della cartografia disponibile sui siti WEB dedicati nonché dal documento denominato <<MAPPA EFFETTO CUMULO SU I.G.M.>> allegato al carteggio presente sulla piattaforma della CT VIA. La lettura coordinata di detti documenti sortisce invero che nell'area sono già presenti almeno 25 aerogeneratori, con la conseguenza che occorre verificare se il SIA in esame contiene una valutazione appagante rispetto alle prescrizioni di Legge degli effetti del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri interventi esistenti e/o approvati.

Al punto risulta dedicato il paragrafo 5.10 del SIA, composto da appena sei righe. Eppure, nel contesto del SIA sono chiaramente posti in evidenza i presupposti di importanti interferenze tra un impianto eolico e quelli che sono i valori ambientali riscontrabili nell'area in rassegna, testimoniati dalla presenza della Riserva Naturale Regionale Foce Sele Tanagro Monti Eremita Marzano, da plurime aree di Rete Natura 2000, dall'Oasi WWF di Persano, che è anche area umida di valenza internazionale protetta ai sensi della Convenzione sulle Wetlands di Ramsar, dal Corridoio Appenninico Principale, tanto per citarne alcuni.

La sintetica formula assolutoria con cui risulta chiusa la sommaria dissertazione riportata nel predetto paragrafo 5.10 risulta non convincente: essa, infatti, non è la conclusione di un ragionamento, di un sillogismo, come prefigurato dal Legislatore, per mezzo del quale, partendo da premesse costituite dai dati di fatto, in forza di un'elaborazione concettuale che coinvolge le norme di diritto vigenti in subiecta materia, si approda all'espressione del risultato dell'intreccio tra le une e le altre. Essa è, al contrario, l'affermazione di un asserto, di un mero assioma.

Una procedura conforme a legge sarebbe stata la verifica sul campo e con il ricorso a strumenti d'indagine dotati di attendibilità scientifica degli effetti concretamente prodotti allo stato dai parchi eolici esistenti in loco rispetto ai valori ambientali che i Legislatori Europeo, Nazionale e Regionale hanno inteso salvaguardare e la proiezione, sulla base di criteri muniti di valenza ed efficacia scientifica, della variazione in ordine allo status quo determinata dalla realizzazione del progetto proposto degli effetti riscontrati.

Il rinvio degli effetti ad un monitoraggio post operam risulta essere alquanto inadeguato: sia perché la Legge pretende che gli effetti siano oggetto di una indagine preventiva e che siffatta indagine si debba concludere con un giudizio di certezza, sia perché per ragioni di agevole intuizione l'opzione del rinvio al monitoraggio sottende l'assenza della predetta certezza, sia perché il monitoraggio giungerebbe ad effetti negativi già verificatisi.

Le misure di mitigazione prospettate, infine, prive come risultano essere di un supporto di certezza scientifica, sono del tutto inappropriate a garantire il mantenimento dell'attuale grado di tutela dei valori ambientali sottoposti a tutela.

E tanto basta ed avanza per negare il richiesto "sentito".

Entrando poi nel merito dell'elaborato prodotto dalla proponente non è possibile evitare di formulare i rilievi critici che seguono.

Come è noto, lo studio d'incidenza deve contenere gli elementi di cui all'allegato G) del D.P.R. n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estenderà alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico dovranno dare specifica evidenza della integrazione procedurale (art. 6, co. 3).

Considerata pertanto la sensibilità del sito di progetto ed in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida regionali e nazionali risulta essenziale che lo studio in rassegna ponga particolare attenzione ai seguenti punti:

a) la raccolta dei dati ambientali (faunistici e floristici) dev'essere esaustiva ed aggiornata. Dove questi sono reperiti attraverso indagini bibliografiche va citata la fonte e l'anno di pubblicazione mentre se sono stati prodotti attraverso indagini dirette va descritto il metodo, la data e la georeferenziazione del sito di campionamento;
b) un'analisi delle incidenze puntuale, aggiornata ed esaustiva per tutte le componenti biotiche presenti nel sito di Rete Natura 2000 interessato, in particolare: fauna, flora, vegetazione ed ecosistemi, con particolare riferimento alle specie ed agli habitat di interesse prioritario; lo studio deve mettere in evidenza le relazioni esistenti tra l'intervento e le singole componenti biotiche in termini puntuali e non generici. Ebbene, a seguito di un'attenta consultazione e valutazione del SIA del proponente è possibile affermare che lo stesso non è riuscito a confrontarsi con le prescrizioni richiamate d'anzì.

Ed invero, per quel che concerne il punto sub a) esso è privo dell'indicazione della fonte: indagini bibliografiche o indagini dirette. Ed in ogni caso e comunque non si può fare a meno di evidenziare, con riferimento alla scarsa bibliografia elencata nel SIA, che si è al cospetto di fonti non specifiche ed in parte fortemente datate. Mentre per quel che concerne l'altra modalità d'indagine, è lecito affermare la totale carenza del riscontro all'articolato procedimento prescritto dalla normativa vigente.

Per quel che concerne il punto sub b), altresì, è inevitabile constatare che la meticolosa elencazione delle componenti biotiche presenti nel sito offerto dalla proponente non è sufficiente a soddisfare la pretesa del legislatore in quanto priva della discussione in ordine alle relazioni esistenti tra l'intervento e le singole componenti biotiche. E siffatta carenza è resa più grave dalla cura posta dal proponente nel descrivere i profili dell'area vasta, posto che, potendo legittimamente tributare a siffatto approccio il rango di piena comprensione da parte di essa proponente medesima della caratura ambientale del contesto, non è possibile giustificare l'assenza delle conclusioni del sillogismo insito nella normativa.

Non v'è chi non veda come le scarne paginette dedicate alle conclusioni (si contano sulle dita di una mano) altro non sono che una sequela di affermazioni apodittiche ed autoreferenziali, di input tautologici che non possono in alcuno modo essere ascritti alla discussione pretesa dalla normativa in relazione al punto in esame.

Con la conseguente impossibilità di riconoscere all'elaborato in questione il rango di studio preteso dal legislatore. Semmai quello di mera documentazione.

Infine, sempre con riferimento agli effetti cumulativi dell'impianto proposto con quelli già esistenti, si rileva il contrasto con quanto previsto nel DM pure richiamato nel SIA, in quanto la distanza fra gli aerogeneratori esistenti e quelli di progetto è inferiore a quella minima da esso stabilita.

Si ribadisce pertanto la negazione del sentito.

Per quanto riguarda il nulla osta.

L'area ricade in prossimità della Riserva Naturale Regionale Foce Sele-Tanagro (EUAP0971), istituita con L.R. n. 33 del 1993, che si estende per 7.439 ettari lungo il

litorale e la retrostante pineta nei comuni di Capaccio-Paestum ed Eboli e nel territorio che fiancheggia i fiumi Sele, Tanagro e Calore.

Il cavidotto attraversa il fiume Sele, tavola pag. 9 del SIA.

I relativi cavidotti interrati avranno estensione totale pari a 18,2 km lineari.

A pag. 57 del progetto definitivo – Studio di Impatto Ambientale – CAMPEO TO29 risulta affermato che l'area WWF si trova a circa 6 km e che la Riserva si trova a 500 metri: sta di fatto che il cavidotto di collegamento del parco eolico alla Stazione Elettrica della RTN 150 kV ubicata nel comune di Sicignano degli Alburni (SA) per essere collegato alla Rete Elettrica Nazionale a 150 KV, obiettivamente attraversa aree ai lati e il fiume Sele in subalveo, il che è vietato dalla disposizione di cui al punto 2.0.8 del seguente letterale tenore: "Non è consentito installare nuovi impianti per la produzione (centrali idroelettriche, eoliche e simili) ed il trasporto di energia (elettrodotti superiori a 60 KV, gasdotti. Etc) nonché per le telecomunicazioni" delle norme di salvaguardia adottate dalla Regione Campania con Delibera n. 1540/24.4.2003 della Giunta, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. speciale del 27.5.2004.

Pertanto anche per quanto attiene al nulla osta non può che esplicitarsi un parere contrario.

TANTO PREMESSO E PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione tecnica consultiva dell'Ente

ESPRIME PARERE CONTRARIO AL NULLA OSTA
ai sensi dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394

all'intervento di cui alla richiesta indicata in premessa, rimandando, per l'effetto, alle **motivazioni** rese dalla Commissione tecnico consultiva dell'Ente Riserve riportate in narrativa e che si intendono qui per l'effetto integralmente richiamate e trascritte

ESPRIME PARERE CONTRARIO
con valore di SENTITO ai fini della Valutazione di Incidenza

relativamente alla procedura di cui alla nota di cui in premessa, **ravvisando i motivi ostativi** innanzi riportati alla realizzazione dell'intervento per quanto riguarda gli aspetti naturalistico-ambientali inerenti la tutela dei siti della Rete Natura 2000, ricadenti nella gestione dell'Ente ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30/12/2019.

Il Responsabile
ing. Francesco Marra